

# **ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI: LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE**

*7 febbraio 2022*

*Francesco Fedele*

Dal decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 sul «Codice della crisi d'impresa» al DL 118 del 24 agosto 2021.



**DL 14 del 12 gennaio 2019:** composto dal 391 articoli per adottare misure atte a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere iniziative tempestive per farvi fronte, dandosi un assetto organizzativo come indicato dall'art. 2086 del c.c.


**Al DL 118 del 24 agosto 2021:** in vigore dal 15 novembre (le misure discusse nelle giornate del corso), con l'obiettivo di responsabilizzare l'imprenditore, con l'assunzione di soluzioni rapide per superare le difficoltà.

# **Il DL 118 del 24 agosto 2021 stabilisce che le organizzazioni sindacali devono prendere parte alla negoziazione.**



*Gli imprenditori che occupano più di 15 dipendenti devono informare e consultare le organizzazioni sindacali sullo stato di crisi, l'obbligo scatta se nel corso della composizione negoziata vengono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di una pluralità di lavoratori.*

Nel corso della procedura l'imprenditore dovrà mettere in condizione i soggetti sindacali di apprendere la situazione di crisi d'impresa, l'avvio e lo stato della composizione negoziata e le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro.



La procedura si apre con una **comunicazione scritta**, anche con posta elettronica, alle organizzazioni sindacali, i soggetti sindacali interessati sono quelli previsti dall'art. 47 comma 1 della legge 428/1990.

La comunicazione va alle **RSU** (rappresentanze sindacali unitarie) e al **sindacato di categoria che ha stipulato il CCNL** di categoria applicato nell'impresa.

**In assenza** di RSU la comunicazione **va inviata alle OOSS** (organizzazioni sindacali territoriali) maggiormente rappresentative.

Le organizzazioni sindacali, ricevuta la comunicazione, se intendono avviare il confronto devono inviare una richiesta scritta entro i **3 giorni successivi**.

La procedura deve avviarsi nei 5 giorni successivi e concludersi entro 10 giorni dal suo inizio, salvo diversa intesa tra le parti

*Alla consultazione sindacale partecipa anche l'esperto della crisi d'impresa e tutte le parti devono mantenere la riservatezza riguardo le informazioni acquisite durante la trattativa*

**La comunicazione deve mettere in condizione il sindacato di conoscere almeno i dati che risultano dai documenti con l'istanza di nomina dell'esperto:**

- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- il piano finanziario che l'impresa intende adottare
- l'elenco dei creditori
- la pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza
- i debiti tributari e contributivi
- le informazioni presenti nella centrale dei rischi gestita dalla banca d'Italia

**Il mancato o inesatto esperimento della procedura di informazione e consultazione** costituisce condotta antisindacale che potrà essere tutelata con il procedimento ex art. 28 dello statuto dei lavoratori.

**L'art. 28** chiama il pretore a esprimersi, entro 2 giorni successivi alla convocazione delle parti, sulla denuncia di tale comportamento volto a impedire l'attività sindacale.

Se il pretore ritiene sussistente la violazione della norma, emana un decreto motivato e immediatamente esecutivo per la cessazione del comportamento illegittimo.

Il significato della norma è quello di fare **sinergia**:  
***la parte imprenditoriale deve mettere seriamente in condizioni il sindacato di poter avere le informazioni utili al confronto;***  
***le organizzazioni sindacali dovranno dotarsi di strumenti e conoscenze utili per valutare il tipo di crisi e contribuire a proporre soluzioni per garantire la continuità lavorativa e occupazionale.***

